

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 5 APRILE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MORANDI**

INDICE

Schema di provvedimento legislativo: Modificazioni all'articolo 12 della legge 31 agosto 1921, n. 1312, e all'articolo 10 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra (N. 149) (Discussione)	Pag 405
<i>CHIRI, Relatore per la Commissione Lavoro e previdenza sociale - PRESIDENTE - CIUFOLI - BOZZI, Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi - REALE VITO - FANCELLO - GIANNITELLI - MARCHIORO - BERGMANN - FUSCHINI - DE GRECIS - MATTARELLA</i>	

La seduta comincia alle 10.

MATTARELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni all'articolo 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e all'articolo 10 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (N. 149).

CHIRI, *Relatore per la Commissione Lavoro e previdenza sociale*, riferisce sullo schema, avvertendo che occorre considerarlo non a

sé stante, ma nel complesso dei provvedimenti che in questi ultimi tempi il Ministero dell'assistenza post-bellica ed il Consiglio dei Ministri hanno approvato e che mirano ad allargare quanto più è possibile il collocamento dei reduci e degli invalidi di guerra.

L'articolo 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che riguardava l'assunzione obbligatoria presso tutte le aziende di un certo numero di reduci ed invalidi di guerra, prevedeva che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in casi eccezionali potessero essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi quelle aziende che per loro speciali condizioni, non fossero in grado di occuparli. Con il passare degli anni, via via che meno diventava assillante il problema del collocamento dei mutilati ed invalidi di guerra, si allargarono piuttosto che restringere quei criteri, e molte aziende furono esonerate dall'obbligo, mentre per altre si venne limitando il numero, come per esempio per le aziende bancarie, le quali ottennero che dal computo totale del personale fossero detratti i procuratori e tutti coloro che avevano la firma impegnativa per la banca.

La nuova situazione, che ha aumentato enormemente il numero degli invalidi in conseguenza della guerra, ha fatto sì che alcune delegazioni dell'Opera invalidi e mutilati abbiano invocato un provvedimento che revochi la facoltà di esonero, o almeno la contenga in limiti prestabiliti e, in ogni caso, in una

misura oscillante tra il 10 e il 25 per cento ed egli ritiene che possa darsi in linea di massima a questo schema parere favorevole

Aggiunge che le organizzazioni dei mutilati e invalidi, in un recentissimo memoriale presentato al Ministero dell'assistenza post-bellica, hanno manifestata la preoccupazione che, ove non si abbia una espressa disposizione di legge, le esenzioni fin qui concesse possano rimanere in vigore, nel qual caso avverrebbe che una quantità di aziende — che hanno beneficiato di questa facilitazione data loro per particolari contingenze — continuerebbero ad avvalersene. Crede che la preoccupazione sia fondata e che sarebbe perciò opportuno, o nella relazione, o nel testo di legge, affermare che, con l'approvazione della presente legge, decadono tutte le concessioni fin qui date ed approvate con decreti ministeriali. Le imprese che avessero speciali titoli per domandare la riduzione proporzionalmente alla nuova aliquota sarebbero quindi costrette a fare una nuova domanda

Dichiara poi che non tutte le delegazioni dell'Opera mutilati e invalidi, e lo stesso Commissario centrale, sono favorevoli al criterio della soppressione dell'articolo 10 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il quale prevedeva la compensazione per le aziende che avevano sede centrale in una provincia e sedi succursali in altre provincie. Personalmente aderisce a questa opinione e ritiene che non debba approvarsi l'articolo 2 dello schema

Aggiunge infine un'altra considerazione, e cioè che il decreto 4 agosto 1945 sulla assunzione obbligatoria dei reduci nelle amministrazioni, all'articolo 8 stabilisce che i datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con un'ammenda da lire 1000 a lire 20,000, e che l'ammenda prevista dall'articolo 18 della legge sull'assunzione dei mutilati ed invalidi è elevata a lire 50 giornaliere. L'aumento, da lire 10 a lire 50, dell'ammenda si è reso necessario in conseguenza della svalutazione della moneta, ed il fatto che questo aumento sia previsto nel secondo comma dell'articolo 8 fa nascere il dubbio che ci si riferisca alle assunzioni previste dal decreto del 4 agosto 1945. Ritiene perciò opportuno che anche nel presente provvedimento sia ribadito che l'ammenda, che era prevista di lire 10, viene elevata nei casi di violazione a lire 50 in rapporto all'attuale situazione monetaria.

PRESIDENTE poiché nessuno chiede di parlare nella discussione generale, invita le

Commissioni a procedere all'esame dei singoli articoli

(L'articolo 1 è approvato)

CIUFOLI, all'articolo 2, chiede chiarimenti circa il testo della legge a cui questo articolo si richiama.

CHIRI, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, spiega che, secondo quel testo, le aziende che hanno sede centrale in una provincia o succursali in altre, ove siano soggette alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, debbono fare la denuncia di cui all'articolo 14 della legge distintamente per le singole provincie, alla competente Giunta provinciale e complessivamente all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione. L'Ufficio nazionale, tenuto conto dei mutilati ed invalidi disponibili in quelle provincie, e delle condizioni dell'industria, può stabilire che una azienda assuma in una provincia un numero di invalidi superiore alla percentuale fissata.

L'Opera mutilati e invalidi è contraria alla soppressione di questa disposizione e in un recente memoriale scrive che queste compensazioni sono state concordate con gli Enti ministeriali. Ritiene quindi che anche a questo riguardo possa essere sufficiente una disposizione ministeriale che revochi tutte le concessioni della specie, anziché far luogo alla emanazione di un provvedimento legislativo al riguardo.

BOZZI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, non ha nulla da aggiungere alla relazione Chiri, ma non può non essere sorpreso dal fatto che, mentre nella relazione ministeriale si dice che queste due norme sono state ispirate da una formale richiesta fatta dall'Associazione mutilati e invalidi, sembra ora che questa faccia sentire una voce contraria. Comunque teme che la soppressione di questa facoltà di compensazione possa portare ad una eccessiva rigidità. Può darsi, infatti che in una zona queste persone siano in eccedenza rispetto ad un'altra zona, e quindi una certa elasticità gioverebbe. Pensa perciò che sarebbe opportuno sentire il parere delle Associazioni competenti.

CHIRI, *Relatore per la Commissione Lavoro e previdenza sociale*, avverte che il memoriale è stato indirizzato al Ministero della Consulta dall'Associazione mutilati e invalidi di guerra. Circa l'osservazione del Consultore Bozzi sul suggerimento da parte delle categorie interessate, avverte che, per quello che gli risulta, è stata qualche delegazione provinciale dell'Opera mutilati e invalidi a fare questa proposta, in considerazione delle

particolari condizioni del mercato locale, ma senza interpellare il Comitato centrale dell'Opera mutilati e invalidi, che non conosceva, fino a pochi giorni fa, lo schema di provvedimento che oggi viene sottoposto all'esame della Consulta

REALE VITO osserva che l'articolo 2 tende a restringere l'applicazione della legge, mentre si tratta di apportarvi delle estensioni

CIUFOLI trova difficile dare un giudizio, senza aver prima sentito al riguardo il parere delle organizzazioni interessate, tra cui quelle dei partigiani e dei combattenti

FANCELLO propone di dare parere secondo la proposta del Relatore Chiri, ma richiamando il Governo sull'opportunità di sentire le rappresentanze competenti.

GIANNITELLI lamenta l'assenza del Governo, e rileva che dal testo del provvedimento legislativo e dal testo della relazione non risulta che sia stato consultato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre nella relazione ministeriale viene fatto un riferimento alla Giunta centrale per il problema del collocamento e della disoccupazione, di cui è fatto anche cenno in quell'articolo 10, che resterebbe in vigore nel caso che si accettasse la tesi sostenuta dal Relatore Chiri. Se non che, non soltanto tutto l'ordinamento del 1919 è caduto, ma è caduta anche la stessa legge del 29 agosto 1921, almeno in alcune sue parti. Quindi tutto l'ordinamento che subito dopo la prima guerra mondiale fu dato per la disoccupazione e il collocamento non esiste più e non esiste neppure l'organo citato dalla relazione, cioè la Giunta centrale esecutiva e la Commissione da cui traeva vita la Giunta centrale. Tutto ciò dimostra una mancanza di coordinamento fra il lavoro dei due Ministeri, ma anche, da parte di uno di essi, la mancanza di conoscenza della materia che sottopone all'esame della Consulta

Si associa quindi alla proposta di mantenimento del secondo comma dell'articolo 10 del Regio decreto 29 gennaio 1922.

MARCHIORO constata anch'egli una qualche incertezza, se non addirittura contraddizione, e, poiché mancano tutti gli elementi necessari per emettere un giudizio conforme all'importanza della materia, pensa che le Commissioni debbano limitarsi ad attirare l'attenzione del Ministero sulla situazione

BERGMANN esprime la massima fiducia nel parere dell'Opera nazionale mutilati, che ha una esperienza ormai venticinquennale e una profonda conoscenza organica di questa

materia, mentre il Ministero dell'assistenza post-bellica è un organo che si potrebbe definire un po' garibaldino nella sua attività e che può non avere tutte le necessarie informazioni. Dinanzi alla precisa documentazione e all'esperienza dell'Opera nazionale mutilati, crede che le Commissioni possano attenersi a quanto essa ha indicato, senza perdere tempo in altre consultazioni. Si associa perciò alla proposta del Relatore Chiri, richiamando anche l'attenzione sulla necessità di arrivare una buona volta alla abolizione di quei compartimenti stagni che ancora dividono l'Italia in tante distinte competenze delle varie provincie

FUSCHINI, rilevato che nella relazione si dice che le compensazioni avvengono da provincia a provincia quando si tratta di una stessa azienda, e che si chiede la soppressione della facoltà di compensazione per evitare la elusione delle norme concernenti le quote di assunzione di invalidi, domanda se la relazione del Commissario straordinario dei mutilati ha risposto anche a questo problema della elusione e quale precisa importanza viene data a questa elusione nelle disposizioni della legge.

CHIRI, *Relatore per la Commissione Lavoro e previdenza sociale*, risponde che nella lettera della legge non si fa questa questione specifica, ma è evidente che l'evasione non può avvenire altro che ove si sopprima il comma. L'Opera mutilati non ha nessun modo d'intervenire per coprire nel totale delle aziende la percentuale disposta dalla legge: può soltanto fare una richiesta, se sa che in una determinata provincia una data azienda non ha coperto la percentuale dovuta. La soppressione del comma costituirebbe quindi un danno

DE GRECIS, di fronte alle richieste di chiarimenti, osserva che, o si intende tenerne conto, e allora si deve rinviare la decisione delle Commissioni o viceversa si ritiene opportuno non tardare l'approvazione del provvedimento, ed allora si deve accettare questo così come è proposto, ma con esplicito suggerimento di ulteriore esame da parte del Governo

FANCELLO deferisce moltissimo a quello che ha detto il collega Bergmann ed è disposto ad affidarsi al parere dell'Associazione mutilati, ma non può non rilevare le contraddizioni che già sono state accennate. Quindi in definitiva deve essere il Governo a documentarsi. Le Commissioni, a suo avviso, possono dare parere favorevole al Governo, ma invitandolo ad approfondire il suo esame,

visto che ad esse risulta il contrario di quello che risulta al Ministero

CHIRI, *Relatore per la Commissione Lavoro e previdenza sociale*, propone che il parere delle Commissioni sia così formulato « Le Commissioni danno parere favorevole all'articolo 1. In merito all'articolo 2, invece, esprimono parere sfavorevole e, ritenendo opportuno di mantenere la facoltà di compensazione da provincia a provincia prevista dal secondo comma dell'articolo 10 del Regio decreto 29 gennaio 1923, n. 92, invitano il Governo a sentire su tale punto il parere delle rappresentanze dell'Opera nazionale mutilati e invalidi e dell'Associazione nazionali invalidi di guerra »

Circa la revoca delle concessioni già fatte a norma dell'articolo 12, avverte che, con l'entrata in vigore della presente legge, decadranno tutti i decreti ministeriali emessi ai sensi dell'articolo 12.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Relatore Chiri.

(È approvata)

CHIRI, *Relatore per la Commissione Lavoro e previdenza sociale*, a proposito dell'aumento dell'ammenda anche per le contravvenzioni a questo provvedimento, non ritiene sia necessario formulare un articolo di legge, e crede sufficiente che le Commissioni raccomandino al Governo che nella relazione al decreto che sarà emanato venga precisato che l'aumento dell'ammenda da lire 10 a lire 50, previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applica anche alle violazioni al presente decreto

(Così rimane stabilito)

La seduta termina alle 11.20.